



# **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 21/12/2015

# **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

## **Articolo 1 – Istituzione del Registro delle Unioni Civili**

Il comune di Cormano nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa ed in ossequio al proprio statuto, promuove azioni positive volte ad eliminare discriminazioni esistenti, determinando condizioni di pari opportunità nella comunità locale. A tal fine è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Cormano per gli scopi e le finalità contenuti negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

## **Articolo 2 – Finalità**

1. Il Comune provvede a tutelare e sostenere tutte le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) che abbiano richiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Le aree tematiche entro le quali mettere in atto gli interventi sono:
  - a) casa;
  - b) tutela della salute, servizi sociali e politiche abitative;
  - c) politiche per i giovani, genitori e anziani;
  - d) sport e tempo libero;
  - e) formazione, scuola e servizi educativi;
  - f) diritti e partecipazione;
  - g) trasporti.

## **Articolo 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

1. L'Amministrazione Comunale rilascia su richiesta degli interessati attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 e 33 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica

contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'articolo 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 4 – Iscrizione nel Registro**

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni di genere diverso o dello stesso genere, residenti e coabitanti nel comune di Cormano, legate da vincoli affettivi, da motivi di reciproca e gratuita assistenza morale e/o materiale, aventi stato civile libero.
2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento della sentenza di separazione legale.
3. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente da entrambi/e gli/le interessati/e. La domanda conterrà la dichiarazione che tra i/le contraenti non sussistono vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, tutela, curatela) ma esclusivamente un legame fondato su vincoli affettivi.

#### **Articolo 5 – Cancellazione dal Registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Cormano determina la cancellazione d'ufficio dal registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno del rapporto affettivo e/o della reciproca assistenza morale e materiale, e/o dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, la cancellazione avviene su richiesta di una o entrambe le parti interessate. La conseguenza della cancellazione dal Registro delle unioni civili porta alla cessazione dei diritti acquisiti attraverso la precedente iscrizione.
3. Ciascuno dei componenti l'Unione Civile ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
4. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i...

5. L'ufficio competente nel caso di cui ai commi precedenti provvede, previa idonea istruttoria, alla cancellazione dal Registro
6. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro, per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a farle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede alla cancellazione d'ufficio comunicando agli interessati il provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
7. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti.
8. L'unione civile cessa con la morte di uno dei due contraenti, fatti salvi i benefici previsti dal comune per il superstite.

### **Articolo 6 – Effetti**

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa e per le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. La presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico o comunque riservata allo Stato.
3. All'interno del Comune di Cormano, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza

### **Articolo 7 – Ufficio Competente e modalità operative**

1. L'iscrizione al Registro delle Unioni Civili è gratuita. L'ufficio Comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio Anagrafe che provvederà anche alla verifica della coabitazione delle persone richiedenti l'iscrizione al Registro. I richiedenti dovranno presentare le istanze di iscrizione al suddetto ufficio.
2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.
3. Il responsabile del servizio approva lo schema del Registro da tenere e la modulistica necessaria.

4. Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. e relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali